

INDICAZIONI PER L'OPERATIVITA' DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E DELLE SCUOLE.

Il 6 agosto 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 111 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti", che all'art. 1, (Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università) dispone che le attività delle scuole di ogni ordine e grado vengano svolte prioritariamente in presenza.

Successivamente, il 14 agosto 2021 il Ministero dell'Istruzione ha siglato con le organizzazioni sindacali il "Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 (anno scolastico 2021/2022)" che ha dato piena applicazione al D.L. 111/2021 con particolare riferimento alle modalità di ingresso/uscita, alla sanificazione e aerazione degli ambienti, all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale sia per gli studenti che per gli operatori scolastici, al distanziamento, alla gestione delle mense, degli spazi comuni, ai provvedimenti e modalità di quarantena e isolamento. Per questi ultimi, il riferimento è la circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021 avente ad oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta".

Il 1° settembre 2021 è stato emanato il documento ministeriale recante "Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022)" nel quale viene evidenziato che la riapertura delle scuole prevista per il mese di settembre 2021 rappresenta un momento di grande importanza nella lotta alla diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2. Nel documento sono contenute le possibili misure di mitigazione/controllo da adottare in relazione ai possibili scenari epidemiologici (zona bianca, gialla ed arancione).

Al fine di assicurare modalità operative uniformi sul territorio regionale, si forniscono le seguenti indicazioni operative.

1. RUOLO DEI GENITORI DELLE FAMIGLIE E RESPONSABILITA' INDIVIDUALE

Anche se il buon livello di copertura vaccinale degli studenti e degli insegnanti e l'introduzione dell'obbligo del Green Pass per gli insegnanti dovrebbero assicurare una minor circolazione virale rispetto allo scorso anno, si conferma come indispensabile preconditione per consentire la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale che a vario titolo vi opera, il rispetto le seguenti misure:

- L'assenza di sintomatologia indicativa o di temperatura corporea superiore a 37.5°C;
- Non essere in quarantena o isolamento domiciliare;
- Non essere stati a contatto con persone COVID positive, per quanto di propria conoscenza, nell'ultima settimana, senza averlo segnalato al MMG/PLS;
- Non aver effettuato viaggi in Paesi per i quali è previsto il tampone o il periodo di isolamento senza aver segnalato il proprio rientro all'ASL/MMG/PLS

Chiunque presenti sintomatologia (tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa o diminuzione dell'olfatto, perdita o alterazione del gusto, diarrea) o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante (MMG) o pediatra di libera scelta (PLS), con il quale valutare l'eventuale quarantena preventiva anche del resto del nucleo familiare, in caso di sintomi altamente indicativi di infezione da Covid-19.

Si ricorda infatti che per i sospetti minori di 14 anni non scatta in automatico la quarantena preventiva per il resto del nucleo familiare.

Il bambino o l'operatore che presenta sintomatologia simil-influenzale o gastrointestinale dovrà rimanere a casa e, se i sintomi compaiono durante la frequenza del servizio, sulla base dei protocolli nazionali, dovrà essere allontanato dalla classe e fatto permanere in altro ambiente dedicato, dotato di una mascherina chirurgica fino all'arrivo dei genitori (nel caso di un alunno). Il soggetto sintomatico dovrà rivolgersi al medico curante per essere preso in carico dal PLS/MMG per la valutazione clinica e l'eventuale inserimento sulla piattaforma COVID-19. A supporto della valutazione da parte di PLS/MMG si confermano le indicazioni delle precedenti linee di indirizzo della Regione Piemonte ex allegato 6 riportato in allegato al presente documento come allegato 1.

Per la riammissione a scuola o al servizio si procede come di seguito riportato:

1. Per i casi di COVID-19 confermati con esito positivo del tampone rino-faringeo, si attende la guarigione clinica e la conferma, a seguito di 10 giorni di isolamento, di avvenuta guarigione attraverso l'effettuazione di un tampone risultato negativo, con attestazione effettuata mediante stampa dell'esito presenti sulla piattaforma COVID-19 da parte della ASL o PLS/ MMG;
2. Per i casi con sintomi sospetti, si attende la guarigione clinica seguendo le indicazioni del medico curante (PLS o MMG) e l'esito negativo del tampone rino-faringeo; il rientro a scuola potrà avvenire sulla base della conferma dell'esito del tampone (stampa dell'esito) da parte della ASL o PLS/MMG;
3. Per i casi in cui il bambino è assente per condizioni cliniche non sospette per COVID-19, per la riammissione a scuola il genitore o il titolare delle responsabilità genitoriale, presenta una specifica autodichiarazione che giustifica l'assenza anche di un solo giorno per qualunque motivazione. Tale autodichiarazione, che deve essere presentata anche dall'operatore scolastico, è allegata al presente documento come allegato 2 (ex Allegato 4 delle precedenti linee di indirizzo).

Si ricorda che non è più prevista in Piemonte la presentazione di un certificato medico per il rientro a scuola dopo 5 giorni di assenza in quanto la legge regionale 25 giugno 2008, n.15 ha abolito oltre ad altri adempimenti anche l'obbligo della presentazione di certificato medico oltre i cinque giorni di assenza.

2. CONTACT TRACING

A seguito della segnalazione di un caso COVID-19 confermato il Dipartimento di Prevenzione contatta il dirigente scolastico/ responsabile della struttura/datore di lavoro e il referente COVID ed effettua l'indagine epidemiologica, verificando l'attuazione delle misure di prevenzione, integrate dai seguenti documenti:

- Decreto Ministero dell'Istruzione 6 agosto 2021 n. 257 "Piano scuola 2021-2022 Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione"
- D.L. 6 agosto 2021 n. 111 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti"
- Circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021 "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-COV-2 in Italia e in particolare della variante Delta"
- Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 (anno scolastico 2021-2022): Ministero dell'Istruzione _ Atti del Ministro 14 agosto 2021
- Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-COV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022); ISS Ministero della Salute, INAIL, Fondazione Bruno Kessler-1° settembre
- Piano per il monitoraggio della circolazione di SARS-COV-2 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado; ISS, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - 1° settembre

Riammissione a scuola di caso confermato.

Il caso confermato Covid-19 **da variante VOC non Beta (sospetta o confermata) o per cui non è disponibile il sequenziamento** rientra a scuola con attestazione dell'esito negativo di tampone molecolare, eseguito al decimo giorno dalla comparsa della positività o dei sintomi, rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione (i sintomi devono assenti da almeno 3 giorni).

In caso di riscontro di ulteriore positività al test diagnostico eseguito dopo 10 giorni dalla comparsa dei sintomi o dal tampone risultato positivo negli asintomatici, è consigliabile ripetere il test dopo 7 giorni (17° giorno). I casi che continuano a risultare positivi al test molecolare per la ricerca di SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia da almeno 7 giorni potranno interrompere l'isolamento al termine del 21° giorno e riprendere la frequenza scolastica sulla base di una dichiarazione di fine isolamento rilasciata sempre dal Dipartimento di Prevenzione.

Il caso confermato Covid-19 da **variante VOC Beta sospetta o confermata** (variante di rarissimo riscontro), potrà rientrare a scuola solo a seguito di esito negativo del test molecolare.

Quarantena.

La **quarantena dei contatti stretti** di casi da tutte le varianti VOC potrà essere conclusa con test molecolare o antigenico una volta trascorso un periodo:

- di **7 giorni dall'ultimo contatto** con il caso per coloro che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni;
- di **10 giorni dall'ultimo contatto** con il caso per coloro che non hanno effettuato la vaccinazione o hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 14 giorni.

Qualora il contatto stretto rifiuti il tampone, la quarantena viene prolungata fino al quattordicesimo giorno dall'ultima data di contatto con il caso, e la riammissione alla frequenza avverrà anche in assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV-2.

In caso di Varianti di particolare rilievo sanitario il protocollo sarà aggiornato sulla base alle indicazioni ministeriali.

Scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado.

Identificazione dei contatti stretti a cui disporre la misura della quarantena:

Il Dipartimento di Prevenzione, in presenza di un caso singolo, individua i contatti tra gli alunni/studenti/compagni di classe e il personale scolastico che hanno avuto presenza prolungata e significativa interazione con il caso, nelle 48 ore precedenti l'esordio dei sintomi/effettuazione del tampone del caso confermato sintomatico/asintomatico.

In questa fase si individueranno come contatti stretti tutti i compagni di classe.

I docenti, che in ottemperanza al DL 122/2021, sono in possesso del green pass, se hanno rispettato le misure anti-Covid (mascherina chirurgica e distanziamento), non sono individuati come contatti stretti: dovranno comunque effettuare con immediatezza un test molecolare di screening che per i Dipartimenti di Sanità Pubblica rivestirà carattere di elevatissima priorità; in attesa dell'esito del tampone, qualora siano state rispettate tutte le norme di distanziamento e igiene, il personale docente potrà continuare la sua attività con l'obbligo di mascherina chirurgica.

Per tutti il rifiuto all'esecuzione del test comporterà l'emissione di un provvedimento di quarantena.

Qualora la positività a SARS COV 2 coinvolga un docente:

- se lo stesso ha svolto la propria attività rispettando le misure anti-Covid (distanziamento e utilizzo della mascherina anche in posizione statica), agli alunni delle classi coinvolte, per il principio di massima precauzione, al rientro in classe verranno proposti i test antigenici salivari utilizzati nell'ambito del progetto SCUOLA SICURA. Tale screening è da ritenersi non obbligatorio.
- in caso di rispetto dubbio/incostante delle misure di precauzione, gli alunni saranno oggetto di un provvedimento di quarantena.

I Dipartimenti di Prevenzione in relazioni a motivate esigenze di contenimento della circolazione virale potranno adottare misure più restrittive.

Servizi educativi e dell'infanzia.

Identificazione dei contatti stretti a cui disporre la misura della quarantena.

Fermo restando che, come noto, nei Servizi educativi e nelle Scuole dell'Infanzia non è possibile evitare

rapporti stretti poiché i piccoli non indossano mascherine e non sono adeguatamente distanziati fra loro né con i docenti, il Dipartimento di Prevenzione individua come contatti stretti tutti i bambini compagni di sezione e il personale scolastico che per necessità abbia avuto presenza prolungata e significativa interazione, presso la sezione stessa, nelle 48 ore precedenti l'esordio dei sintomi/effettuazione del tampone del caso confermato.

Per tutti i contatti stretti di cui sopra viene emesso, da parte del Dipartimento di Prevenzione, un provvedimento di quarantena.

Il Dipartimento di Prevenzione sulla base delle informazioni raccolte attraverso l'indagine epidemiologica e degli esiti dei test effettuati potrà valutare se estendere lo screening con tamponi ad altre classi/sezioni della scuola e, ove ritenuto necessario, richiedere un provvedimento di chiusura della stessa.

Il Dipartimento di Prevenzione potrà inoltre proporre in ambiti territoriali in cui vi sia evidenza di una elevata circolazione del virus Sar-Cov-2 indagini a campione in ambito scolastico utilizzando test antigenici/molecolari.

3 MISURE AGGIUNTIVE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO.

In ragione dell'attuale andamento epidemiologico, devono essere assicurate in ambito scolastico le seguenti azioni:

1. Utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (per gli studenti la mascherina chirurgica, per il personale scolastico la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto eventualmente nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) sia in posizione dinamica che statica, con le seguenti eccezioni: bambini di età inferiore a 6 anni, soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso e durante lo svolgimento delle attività sportive;
2. assicurare l'aerazione dei locali in cui si svolgono le lezioni con periodici e frequenti ricambi d'aria (ventilazione intermittente);
3. rispettare il distanziamento di 2 metri se al chiuso e di 1 metro all'aperto per l'attività fisica sportiva individuale;
4. privilegiare per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie e di alcune attività didattiche (ove possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e meteorologiche) gli spazi all'aperto;

Di contro, non devono essere permessi assembramenti in occasione dei momenti di ingresso/uscita e ricreazione.

4. PRECISAZIONI IN MERITO ALLE MISURE DI PREVENZIONE IN CASO DI PERSONALE SCOLASTICO VACCINATO

Si riportano le ultime indicazioni in materia presenti nel Rapporto ISS COVID 19 n. 4/2021 Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti-COVID 19

- Tutti i lavoratori devono continuare a utilizzare rigorosamente i DPI, i dispositivi medici prescritti, l'igiene delle mani, il distanziamento fisico e le altre precauzioni secondo la valutazione del rischio, indipendentemente dallo stato di vaccinazione e sono invitati ad aderire a eventuali programmi di screening dell'infezione.

- Se una persona viene in contatto stretto con un caso positivo per SARS-CoV-2, secondo le definizioni previste dalle Circolari del Ministero della Salute, questa deve essere considerata un contatto stretto anche se vaccinata, e devono, pertanto, essere adottate tutte le disposizioni prescritte dalle Autorità sanitarie.

5. MONITORAGGIO

Al fine di aumentare il livello di sicurezza delle scuole, è prevista, dalla Regione Piemonte, la ripresa del progetto "Scuola Sicura" che integrerà il piano di sorveglianza nazionale. Sono pertanto previsti 2 piani di sorveglianza:

- il progetto “scuola sicura” effettuato con tamponi antigenici nelle scuole secondarie e test antigenici con prelievo salivare presso le scuole primarie; il progetto prevede l’adesione volontaria;
- il “piano per il monitoraggio della circolazione di SARS COV 2 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado” effettuato mediante test molecolare su campione salivare; gli istituti aderenti sono stati selezionati dall’ufficio scolastico regionale.

Nel caso del progetto regionale, per quanto riguarda la gestione dei prelievi e della registrazione dei risultati, le indicazioni operative sono state predisposte dal consulente Strategico dottor Pietro Presti che svolge il ruolo di coordinamento del progetto.

Per quanto riguarda il Piano di monitoraggio nazionale nelle scuole sentinella, verranno successivamente trasmesse le indicazioni operative.

6. RESPONSABILITA'

Il rispetto della corretta e attenta applicazione dei protocolli COVID-19 in ambito scolastico nonché delle misure aggiuntive previste nel presente documento sono in capo ai dirigenti scolastici/responsabili delle strutture/datori di lavoro (in ragione dell’ordine e grado scolastico). Si sottolinea il rilievo assunto in questa fase dalla attività di attento presidio sui comportamenti che non rispettano le misure di prevenzione della diffusione del virus (mancato uso della mascherina quando prescritto e non rispetto del distanziamento), in particolare se tenuti da soggetti maggiorenni, che mettono a rischio il personale scolastico, gli studenti e le loro famiglie.

Il rispetto dei protocolli potrà poi essere oggetto di verifica da parte dei Dipartimenti di Prevenzione.

Riferimenti:

- Circolare Ministero della Salute n. 36254 dell’11 agosto 2021.
- Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento.
- Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021 Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione da virus SARS-COV-2.
- CTS. Estratto del verbale n. 34 del 12 luglio 2021.
- Decreto Ministero dell’Istruzione 6 agosto 2021 n. 257 “Piano scuola 2021-2022 Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”.
- D.L. 6 agosto 2021 n. 111 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche universitarie, sociali e in materia di trasporti”.
- Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di per il contenimento della diffusione di COVID 19 (anno scolastico 2021/2022): Ministero dell’Istruzione_ Atti del Ministro 14 agosto 2021.
- Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS- COV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022); ISS Ministero della Salute INAIL Fondazione Bruno Kessler.
- Piano per il monitoraggio della circolazione di SARS-COV-2 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado; ISS Presidenza del Consiglio dei Ministri Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
- Stima della prevalenza delle varianti VOC (Variants of Concern) in Italia: B.1.1.7, B.1.351, P.1 e B.1.617.2, e altre varianti di SARS-CoV-2 (Indagine del 24/8/2021); ISS, Ministero della Salute

Allegato 1

INDICAZIONI PREVISTE DALL'AIR-COVID PER LA VALUTAZIONE DI SOGGETTO SOSPETTO DI COVID-19 DA PARTE DI MMG

Si definisce caso sospetto la persona che presenta una sintomatologia che soddisfa un criterio maggiore o due minori tra i seguenti, in assenza di una diagnosi alternativa più probabile:

CRITERI MAGGIORI

Durata dei sintomi superiore a 3 giorni

- Febbre superiore a 37,5 °C
- Tosse secca o dispnea
- Anosmia e/o Ageusia

CRITERI MINORI

Durata dei sintomi superiore a 3 giorni

- Congiuntivite bilaterale
- Astenia severa
- Mal di testa
- Rinorrea
- Disturbi gastrointestinali (diarrea, nausea, vomito)
- Dolore osteomuscolari diffusi
- Faringodinia

INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE DI SOGGETTO PEDIATRICO SOSPETTO DI COVID-19

Presenza di 2 dei seguenti sintomi per almeno 48 ore

- Febbre superiore a 37,5 °C
- Tosse secca o dispnea
- Faringodinia
- Diarrea, vomito o dolori gastrici
- Anosmia e/o Ageusia